

# **IL CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO**

**di Raffaele Chianca**

1. INTRODUZIONE
  
2. IDENTIFICAZIONE
  - 2a. IL PASSAPORTO
    - 2a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
  
3. PRESENZA DELL'EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA
  - 3a. IL VISTO
    - 3a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
  - 3b. IL PERMESSO DI SOGGIORNO
    - 3b.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
  
4. LA PATENTE DI GUIDA NAZIONALE
  - 4b.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
  
5. IL FALSO DOCUMENTALE

## 1. INTRODUZIONE

Quando ci troviamo a svolgere uno dei nostri numerosi compiti istituzionali, durante il corso di un controllo di Polizia stradale, di Polizia giudiziaria o di Polizia amministrativa, SEMPRE, in qualità di operatori di polizia, ci troviamo di fronte all'esigenza di identificare delle persone e controllare i documenti da questi esibiti.

Un'esigenza questa alla quale non si può prescindere in quanto prevista come obbligo dalle norme nazionali ed internazionali che regolano l'intera nostra attività.

Il problema, di solito, non si pone se si tratta di un cittadino italiano, ma se invece si tratta di uno straniero, ecco il dramma, subito ci pervade un sentimento di terrore, lo sconforto più assoluto, è adesso ????

Quasi intimoriti prendiamo per le mani quei fogli di carta o quelle card e li leggiamo, il più delle volte senza comprenderne il contenuto o dando per scontato che quello che ci viene mostrato è un documento valido e genuino e che la persona che abbiamo di fronte è l'effettivo titolare.

In effetti, lo abbiamo detto più volte, in Italia non c'è mai stata una vera cultura del controllo documentale, solo dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 in America e i più recenti di Madrid e Londra, sia nei Governi che nelle nostre Amministrazioni, si è sentita l'esigenza di un approccio più serio ed efficace al controllo documentale e quindi all'esatta identificazione del soggetto nei confronti del quale stiamo operando.

L'immigrazione verso il nostro Paese e verso l'Europa cresce con ritmi vertiginosi, non possiamo più affrontare il fenomeno in modo approssimativo ma dobbiamo assolutamente dotarci di tutti gli strumenti che ci consentano di verificare l'identità di questi soggetti e la genuinità dei documenti da questi posseduti.

Rimanendo strettamente sul tema che mi è stato assegnato, ossia quello del controllo dei cittadini extracomunitari, bisogna immediatamente fissare quelli che sono i nostri obiettivi che sono sostanzialmente tre:-

Per tutti:

- 1. Addivenire all'esatta identificazione della persona che stiamo controllando;**
- 2. Verificare la legittima della presenza e permanenza del cittadino straniero in Italia;**

Per gli stranieri che conducono veicoli:

- 3. Verificare la legittimità dei documenti di guida e circolazione.**

In buona sostanza il cittadino extracomunitario che, per qualsiasi motivo, viene controllato deve essere in possesso ed esibire almeno quattro documenti:-

- **PASSAPORTO**
- **PERMESSO DI SOGGIORNO**
- **PATENTE DI GUIDA NAZIONALE** (se trovato alla guida di veicoli)

- **CARTA DI CIRCOLAZIONE**

Più in generale, sia all'ingresso che durante il soggiorno, lo straniero deve sempre essere in grado di dimostrare, con dei documenti in regola, quattro cose:

- 1) la sua identità
- 2) quale siano lo scopo e le condizioni del soggiorno;
- 3) quali siano i tuoi mezzi di sussistenza;
- 4) che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel tuo Paese.

## 2. IDENTIFICAZIONE

In tutte le attività di Polizia sicuramente l'obiettivo principale e senza dubbio l'identificazione del soggetto. Operazione questa determinante ed essenziale per non vanificare il lavoro svolto.

L'identificazione si ottiene attraverso un idoneo, valido e genuino documento d'identità oppure, in assenza di questi, attraverso rilievi foto-dattiloscopici.

Tralascieremo in questa sede tutta la nuova frontiera del riconoscimento personale attraverso la biometria, non perchè non sia importante, ma solo perchè ancora lungo da venire, almeno non nostro paese. Diremo solo che la biometria consiste nel registrare su un supporto (carta intelligente, codice a barre o semplice documento) una o più caratteristiche fisiche di un individuo (impronte digitali, fotografia, iride dell'occhio) per consentire di verificare che il latore di un documento ne sia l'effettivo titolare. poichè l'elemento biometrico, proprio di una sola e identica persona, costituisce il fattore determinante per autenticare un utilizzatore.

In seguito parleremo più diffusamente dei documenti identificativi, e più in generale dei documenti che lo straniero deve possedere ed esibire in fase di controllo.

Nel caso di mancata esibizione di un valido documento identificativo o quando si ritiene che questo è contraffatto o alterato abbiamo l'obbligo di sottoporre lo straniero a rilievi foto-dattiloscopici, anche se non sempre il rilevamento delle impronte ed il successivo accertamento tramite **AFIS** (Automated Fingerprint Identification Systems) ci permette di addivenire all'esatta identificazione del soggetto, che avviene invece interpellando, attraverso Interpol, gli organi di Polizia del paese di origine del soggetto che stiamo controllando.

### 2a. IL PASSAPORTO

In linea generale per l'ingresso, il soggiorno od il transito in Italia, e nello Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO



Il passaporto viene rilasciato dalla competente Autorità del paese di origine dello straniero ed in alcuni casi dai Consolati in Italia del paese d'origine.

I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (1), attestino debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.

In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l'articolo 13 della Convenzione dispone che:

- nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
- la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall'Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi per l'attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i seguenti documenti di viaggio.

- Passaporto;
- Altri documenti di viaggio equiparati al passaporto.

Il Passaporto può essere:

- diplomatico,
- di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici)
- ordinario;
  - individuale (con l'eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori)
  - collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d'identità, corredato di fotografia).

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

- **Carta d'identità valida per l'espatrio**, disciplinata dal D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649;
- **carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E.**, valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro. E' esente da visto;
- **carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto** (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E' esente da visto;

- **Tessera personale di riconoscimento rilasciata dalle rispettive amministrazioni ai dipendenti civili dello Stato**, disciplinata dal D.P.R. 28.07.1967 n. 851; La tessera di riconoscimento è valida in particolare per: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. Sono in corso le procedure per il riconoscimento di questo documento anche per i 10 paesi che hanno aderito all'Unione europea dal 1 maggio 2004 (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia, Polonia e Ungheria).
- **Libretto di navigazione**: rilasciato ai marittimi, disciplinato dall'art. 122 D.P.R. 30.03.1942 n. 327, Codice della navigazione; dagli artt. 220 e segg. e art. 430 D.P.R. 15.02.1952 n. 328, Regolamento per la navigazione marittima; artt. 42 e 149 D.P.R. 28.06.1949 n. 631 Regolamento per la navigazione interna; è riconosciuto come documento valido per l'ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo. L'Italia riconosce i libretti di navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 firmata a Ginevra il 13 maggio 1958 e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
- **Documento di navigazione aerea**, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree Civili per l'esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall'obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione che l'ingresso sia determinato da motivi inerenti l'attività professionale;
- **Certificato con i dati di stato civile con fotografia**, convalidato dall'autorità di polizia, che abilita i minori di anni 15 all'espatrio in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. La Tunisia e la Turchia riconoscono la validità di questo certificato solo per chi vi si reca con viaggio organizzato. La Danimarca riconosce la validità di questo documento solo se i minori sono accompagnati da uno dei genitori. Questa stessa regola vale per i territori d'oltremare francesi: Guadalupe, Martinica, Guyana, Reunion, St.Pierre e Miquelon, Mayotte. Altri documenti previsti da accordi internazionali:
- **titolo di viaggio per rifugiati**, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;
- **titolo di viaggio per stranieri**, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino;
- **Titolo di viaggio per apolidi** rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
- **lasciapassare delle Nazioni Unite**, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguirà il regime in vigore per il Paese di cui il titolare è cittadino;

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

- **documento rilasciato da un Quartier generale della NATO** al personale – militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall’Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
- **Lasciapassare**, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia;
- **Tessera di frontiera o lasciapassare**, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli stati confinanti, in esenzione dal visto;
- **Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE**, rilasciato studenti stranieri residenti negli Stati dell’U.E., ai sensi dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 1994.

Bisogna anche specificare che non alcuni paesi l’Italia ha firmato accordi bilaterali che prevedono l’equipollenza tra passaporto e carta d’identità, questi paesi sono:

1. **BOSNIA ERZEGOVINA**
2. **CROAZIA**
3. **LIECHTENSTEIN**
4. **MONACO**
5. **NORVEGIA**
6. **SVIZZERA**

Il passaporto consente di attraversare una frontiera da uno stato all’altro e ad attestare di fronte ad un altro stato l’identità personale. Quindi per i cittadini stranieri il passaporto, oltre ad essere un documento di viaggio è anche l’unico documento idoneo all’identificazione.

Il T.U.P.S. sin dalla sua prima stesura, ma anche le successive norme sugli stranieri, indicano il passaporto o documenti equivalenti come unici documenti idonei all’identificazione,

### 2a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

In generale il passaporto si presenta sotto forma di un libretto di formato standard realizzato giusta le **raccomandazioni dell’ICAO**

Secondo le **raccomandazioni dell’ONU concernenti il turismo e i viaggi internazionali**, il passaporto dovrebbe essere redatto nella lingua del Paese che lo rilascia e, se tale lingua non è l’inglese, il francese o lo spagnolo, il testo dovrebbe essere per lo meno bilingue, dove l’inglese, il francese o lo spagnolo costituiscono la seconda lingua.

Il caso di controllo oltre alla verifica dell’intero documento bisogna che la nostra attenzione si rivolga in particolare sulla cosiddetta “pagina dati”, ove va verificato sia la genuinità del supporto che la veridicità dei dati contenuti: fotografia e dati variabili.

Si tratta di documenti con ottimi sistemi di sicurezza che basterà verificare con attenzione.

### 3. PRESENZA DELL'EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA

Dopo aver verificato la presenza di un passaporto valido e legittimamente rilasciato, ci dobbiamo chiedere se quel soggetto ha diritto a trovarsi sul territorio del nostro Stato.

Per questo dovremo verificare sul passaporto, ove richiesto, la presenza del Visto, e il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

#### 3a. IL VISTO

In alcuni casi il passaporto non basta di fatto il cittadino straniero che intende entrare e soggiornare in Italia deve richiedere alle rappresentanze Consolari e Diplomatiche Italiane all'estero una autorizzazione specifica detta " VISTO " .-



Il visto, che consta di un'apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.

Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio. Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.

Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.

Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.

Esistono diversi tipi di visto:-

- di ingresso
- di transito
- di doppio transito
- di reingresso

Il visto può essere individuale (su un passaporto individuale) o collettivo (su un passaporto collettivo). Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

I visti si dividono in 3 grandi categorie:

Visti Schengen Uniformi (VSU): validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti; possono essere:

- Visti di transito aeroportuale:
  - **(tipo A)**, obbligatori solo per i cittadini di alcuni Paesi per transitare nella zona internazionale di un aeroporto, senza entrare in territorio nazionale;
  - **(tipo B)** di transito, validi fino a 5 giorni per attraversare il territorio delle Parti contraenti nel corso di viaggi da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo;
  - **(tipo C)** per soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi (purché né la durata di un soggiorno ininterrotto né il totale dei soggiorni successivi siano superiori a 3 mesi per semestre a decorrere dalla data del primo ingresso nello spazio Schengen). A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni a semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Tale fattispecie può talora costituire una valida alternativa, di maggiore praticità e speditezza, al rilascio di visti per soggiorni di lunga durata.
- Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL):
  - validi soltanto per la Parte contraente la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per solo transito, al territorio di altri Stati Schengen; possono essere anch'essi di transito aeroportuale
    - (tipo A), di transito
    - (tipo B) o per soggiorni di breve durata o di viaggio
    - (tipo C).

Costituendo una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, tali visti non possono essere richiesti direttamente dallo straniero, ma possono essere rilasciati in pochi casi tassativi, e in alternativa al diretto diniego di un VSU, quando - pur non essendovi tutte le condizioni prescritte per il rilascio del visto uniforme - la Rappresentanza ritenga opportuno concedere ugualmente un visto, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

internazionali, per ragioni di urgenza o, in caso di necessità, per un soggiorno relativo ad un semestre per il quale lo straniero abbia già ricevuto un VSU di 3 mesi.

- Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN):
  - **(tipo D)** validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni commisurati alle caratteristiche di ciascuna tipologia di visto, con uno o più ingressi, soltanto nel territorio della Parte contraente che abbia rilasciato il visto e per il solo eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio di altri Stati Schengen; sono chiamati "nazionali" perché rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria legislazione e sono rilasciati solo in forma di visti individuali.

Per titolari di passaporto ordinario:

- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nell'elenco comune;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo.

Per titolari di passaporto diplomatico o di servizio:

- per transito o per breve soggiorno: il visto (VSU o VTL) è necessario per i cittadini dei Paesi inseriti nel suddetto elenco comune, salvo nel caso in cui fra l'Italia e tali Paesi vigano accordi di esenzione da tale obbligo;
- per lungo soggiorno: il visto (VN) è sempre necessario, anche se lo straniero sia cittadino di un Paese esente da tale obbligo, salvo se l'ingresso sia richiesto per accreditamento o notifica da un cittadino di Paese con cui viga accordo di esenzione dal visto diplomatico.

Vale la pena di specificare che per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli "stranieri" devono sempre munirsi di visto, anche se siano cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

L'esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto, in sede di Unione Europea, all'adozione del Regolamento n.2317/95 del Consiglio della UE del 25 settembre 1995, in vigore dal 3.3.1996, che determina l'"Elenco comune dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri". Tale Regolamento costituisce a sua volta la base di riferimento dell'Allegato 1 alla ICC di Schengen, che contiene le Liste degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto; mentre l'art.9 della Convenzione dispone che "per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad un regime di visti comune, il regime di visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti".

Sono 34 i paesi i cui cittadini non hanno bisogno di un visto per visitare l'UE per un periodo pari o inferiore a tre mesi. Tra tali Stati vi sono candidati all'adesione come la Bulgaria, Croazia e Romania (ma non la Turchia), ed altri Stati come l'Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Ricordiamo che per quanto riguarda la Bulgaria i cittadini sono esenti da visto per entrare nel sistema Schengen. Agli stessi viene concessa una permanenza di soli 90 giorni, scaduti i quali si trasformano in clandestini.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

Se sul passaporto troviamo un visto di un paese aderente a Shengen al cittadino titolare è consentito viaggiare anche negli altri paesi dell'accordo, la stessa prerogativa è applicabile a chi possiede un permesso di soggiorno di uno dei paesi citati, questi ultimi possono circolare in un qualsiasi paese comunitario per un massimo di tre mesi ai soli fini turistici.

### 3a.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

Le caratteristiche del documento sono fissate nel REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti.


Si tratta di una etichetta adesiva MM. 105 X 74 con le seguenti misure di sicurezza:

- Utilizzo di inchiostro fluorescente invisibile.
- Numero di stampato reagente agli U.V.
- Supporto cartaceo con fibre e planchettes
- Kinegramma
- Stampa calcografica (Tutte le scritture fisse sono realizzate in stampa calcografica).
- Microscrittura
- La parola visto è stampata con inchiostro O.V.I.

L'adozione di tali misure rende il documento estremamente sicuro, per questo in fase di controllo sarà sufficiente verificare l'esistenza delle misure di sicurezza e che i dati, soprattutto la data di rilascio e di scadenza, non siano stati alterati.

### 3b. IL PERMESSO DI SOGGIORNO

E' un atto amministrativo autorizzativo che legittima la permanenza di cittadini stranieri in Italia.



L'extracomunitario, una volta entrato nel territorio Italiano, deve, **ENTRO 8 GIORNI**, recarsi presso la Questura della provincia ove intende soggiornare per richiedere il Permesso di soggiorno.-

La questura, ufficio stranieri, rilascia il permesso di soggiorno per i seguenti motivi:-

- per lavoro subordinato
- per lavoro autonomo
- per attesa occupazione
- per studio
- per famiglia
- per turismo

Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, la Questura procede coi rilievi fotodattiloscopici e rilascia una copia della richiesta con apposto un timbro datario dell'ufficio e l'indicazione del giorno del ritiro del permesso di soggiorno definitivo. La ricevuta della domanda è, fino alla consegna del permesso di soggiorno, il

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, che deve dunque conservarla e mostrarla in Questura al momento del ritiro del pds.

Il periodo di validità di soggiorno varia secondo i Paesi di provenienza e le motivazioni del rilascio. Per i cittadini extracomunitari le durate del permesso di soggiorno sono :

- tre mesi: rilasciato per motivi turistici o per regolarizzare la propria posizione lavorativa; è rinnovabile;
- nove mesi: in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionali;
- un anno: per motivi di studio; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- due anni: per asilo politico; per motivi di lavoro a tempo indeterminato e ricongiungimento familiare; alla scadenza, se sussistono i motivi, è rinnovato per un periodo non superiore a quello stabilito col rilascio iniziale.

Il cittadino extracomunitario E' OBBLIGATO a portare al seguito il permesso di soggiorno in originale unitamente al passaporto.-

Molto si è discusso e si discute sullo status di documento identificativo del permesso di soggiorno. A nostro parere il problema è di facile risoluzione considerato che:-

- La natura giuridica del documento (atto amministrativo autorizzativo) non ci consente di considerarlo un documento idoneo all'identificazione;-
- Tutta la normativa in vigore, laddove parla di documento idoneo alla identificazione dello straniero, non fa MAI riferimento al permesso di soggiorno;

Nell'ambito dell'armonizzazione sui documenti emessi dai paesi aderenti alla Comunità europea, con Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, si istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Il presente regolamento sostituisce l'azione comune 97/11/JAI del Consiglio relativa a un modello uniforme di permesso di soggiorno nonché le misure adottate dal Consiglio ai fini della sua applicazione. Nell'ambito della convenzione di Schengen, il permesso di soggiorno accompagnato da un documento di viaggio può sostituire il visto. Un cittadino di un paese terzo, presentando il proprio passaporto e il suo permesso di soggiorno, può entrare in uno Stato membro appartenente allo spazio Schengen e restarvi per un soggiorno di breve durata.

Il regolamento descrive le caratteristiche generali del modello uniforme, di cui un esemplare è allegato al regolamento. Il modello uniforme può essere prodotto sotto forma di autoadesivo o di documento separato.

Le altre disposizioni tecniche volte a lottare contro la contraffazione e la falsificazione devono rimanere segrete e sono decise dalla Commissione e dal suo comitato istituito mediante il regolamento (CE) n. 1683/95. Le disposizioni di cui sopra sono comunicate solo agli organismi responsabili della stampa del permesso di soggiorno designati dagli Stati membri.

Gli Stati membri rilasciano il modello uniforme di permesso di soggiorno in conformità con il regolamento al più tardi entro un anno dall'adozione delle misure di sicurezza complementari. Le autorizzazioni rilasciate in precedenza su altri permessi di soggiorno restano valide, salvo disposizioni contrarie degli Stati membri.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

L'Irlanda e il Regno Unito hanno notificato la loro volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento. Per quanto riguarda la Danimarca, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

### 3b.1 CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

La normativa europea è stata recepita dal nostro ordinamento giuridico con DECRETO del 3 Agosto 2004 (*GU n. 235 del 6-10-2004*) del MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, che fissa le "Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno"

Il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno elettronico doveva partire dal 1 gennaio 2006, ma è slittato e forse verrà adottato entro l'anno.

Nel frattempo, dal 16.01.2006, è stato emesso un nuovo documento munito di misure di sicurezza più efficaci di quelle utilizzate nel modello precedente:-

- Stampa ad iride
- Reazioni U.V.
- Fibre di sicurezza
- Filigrana

Questo nuovo modello è a stretto rendiconto, reca quindi un numero di stampato, non sarà quindi più possibile, come in passato, trovare documenti falsi con supporti genuini, almeno che questi non siano rubati in bianco, ma in questo caso potremo riscontrare tale circostanza attraverso lo S.D.I.

## 4. LA PATENTE DI GUIDA NAZIONALE

Il conducente straniero che circola sul territorio italiano, per essere in regola con l'ordinamento internazionale e nazionale, deve essere munito di una patente di guida che risponda alle seguenti caratteristiche:



- consenta una corretta lettura;
- deve essere compilata con caratteri latini o in corsivo detto inglese;
- che abbia le caratteristiche previste dalla Convenzione di Vienna del 8 novembre 1968, o della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949;
- quantomeno che detta patente sia riconosciuta dal nostro Stato in virtù di un accordo internazionale con il Paese che l'ha rilasciata (questo è ad esempio il caso della Svizzera o di San Marino); gli Stati che hanno sottoscritto accordi bilaterali con l'Italia.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

L'articolo 135 del Codice della strada tratta della circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri; tale formulazione, si può ora riferire solamente alla circolazione con patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Comunità Europea; questo sulla base delle modifiche apportate prima dal D.M. 8/8/1994 che ha recepito la direttiva 91/439/CEE e poi dal D.M 30/9/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/56/CE ed ha abrogato il precedente Decreto 8/8/94.

Fatta questa breve premessa analizziamo il dettato del medesimo articolo alla luce delle norme intervenute dopo l'emanazione del D.L.vo 30.04.1992 nr.285 (Nuovo Codice della Strada).

### **Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri**

*1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.*

*2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni Internazionali.*

*3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.*

*4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .*

*5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.*

*6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice, ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.*

*Il 2° comma dell'articolo 135 del Codice della strada cita che:*

*"Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni Internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale o da un documento equipollente".*

Quindi, ricapitolando, secondo l'art. 135, le regole da seguire sono le seguenti:

- **Il titolare della patente NON deve essere residente in Italia da oltre un anno;**

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

- **Se il documento non è conforme alla nostra convenzione di riferimento (Vienna del 1968 ) deve essere accompagnata da una traduzione a da un documento equipollente (permesso internazionale di guida) (1);**
- **I conducenti stranieri muniti di documenti emessi da uno stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite codice della strada italiano (principio di territorialità);**

Quindi dopo il principio della territorialità (*I conducenti stranieri muniti di documenti emessi da uno stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite codice della strada italiano*) viene introdotto un'altro principio di estrema importanza: **la patente di guida o il permesso internazionale di guida DEVONO essere conformi alle Convenzioni internazionali alle quali il nostro Stato fa riferimento.**

(1) La più recente Convenzione Internazionale a cui l'Italia ha aderito è quella di Vienna del 1968 che è stata ratificata e recepita con la Legge 308/95.

Questa Convenzione ha rivisto, recepito ed in parte abrogato le precedenti Convenzioni del 1926 di Parigi e del 1949 di Ginevra. Attualmente è in vigore ed indica all' allegato 6 le caratteristiche della patente di guida ed all'allegato 7 il modello di Patente Internazionale.

La precedente Convenzione, quella di Ginevra 1949, prevedeva agli allegati IX e X i modelli di patente e di Permesso Internazionale di guida conformi.

La Convenzione di Vienna ha riconosciuto valide le patenti nazionali con le caratteristiche previste dalla Convenzione di Ginevra, mentre ha sostituito il Permesso Internazionale di guida con la Patente Internazionale, quest'ultima con caratteristiche diverse soprattutto per quanto concerne la validità.

Sono riconosciuti ancora validi quei permessi internazionali rilasciati da Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 68; gli Stati che hanno invece aderito all'accordo di Vienna dovevano sostituire il documento con la Patente Internazionale di guida; per l'Italia questo è avvenuto solamente nel 2002.

Sul nostro territorio potremmo quindi trovare alla guida di veicoli conducenti muniti di:

**1. Patenti di guida nazionali, conformi all'allegato 6 della stessa Convenzione dell' 8 novembre 1968.** Queste, non dovranno essere integrate ne da "traduzione" ne da Patente Internazionale.

**2. Patenti di guida nazionali, conformi all'allegato IX della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949.** Queste, non dovranno essere integrate ne da "traduzione" ne da Patente Internazionale. (così previsto dall'Art 3 dell'allegato 6 della convenzione di Vienna del 68, che riconosce detti documenti).

**3. Patenti Internazionali conformi all'allegato 7 della Convenzione di Vienna dell' 8 novembre 1968.** La patente Internazionale deve essere accompagnata da quella nazionale poichè il numero della stessa deve essere riportato su quella internazionale; la Patente Internazionale può essere rilasciata solo ai titolari di patente e la scadenza della Patente Internazionale non può mai essere successiva a quella della patente nazionale.

4. **Permessi Internazionali conformi all'allegato X della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949.** NB: Questo tipo di documento è stato abrogato dalla Convenzione di Vienna del 68, è pertanto attualmente riconosciuto ai soli conducenti titolari di documenti di guida emessi da uno Stato che non ha aderito alla Convenzione di Vienna (vedi scheda 9)

5. **Patenti estere** redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato ove lo straniero circola; se non redatta in una di dette lingue, accompagnata da una traduzione certificata conforme.

6. **Patenti degli Stati appartenenti alla C.E.** non necessitano ne di traduzione ne di patente internazionale.

7. **Patenti degli Stati d'Europa non appartenenti alla C.E.**, di ultimissima generazione, rilasciate su modelli uguali alla patente a card istituita dalla direttiva 96/47/CE del 23.07.1996; le stesse hanno caratteristiche simili a quelle previste dal D.M. 7/10/99; sono quindi da considerarsi equivalenti ma comunque **non conformi**; necessitano sempre di traduzione o di documento internazionale.

Sempre la Convenzione di Vienna prevede *la possibilità* per le parti firmatarie dell'accordo di rifiutarsi di riconoscere patenti di ogni categoria, il cui titolare non abbia compiuto i 18 anni di età o patenti di categoria "E" il cui titolare non abbia compiuto il 21° anno di età. Secondo la Convenzione di Ginevra del 49 invece possono essere riconosciute le patenti rilasciate ai minori di anni 18, solo se necessarie per la guida di motocicli o veicoli per invalidi.

Gli Stati contraenti si possono rifiutare inoltre di riconoscere patenti di guida o Patenti Internazionali rilasciate sul territorio di un'altra parte contraente a:

- persone aventi la loro residenza abituale sul loro territorio al momento del rilascio, o che abbiano trasferito la stessa residenza dopo tale rilascio;
- oppure nel caso in cui al momento del rilascio della patente la residenza abituale del soggetto non si trovi più sul territorio in cui la patente è stata rilasciata.

La Circolare 03.12.1996 del Ministero dei Trasporti precisa infatti, che non si può provvedere a conversione di documenti di guida conseguiti in Paesi extra CEE dopo l'acquisizione della residenza in Italia.

## 5. IL FALSO DOCUMENTALE

Fatta questa lunga ma necessaria illustrazione sui documenti che lo straniero extracomunitario DEVE esibire, come spesso esordiva il buon Lubrano, " la domanda nasce spontanea", ma i documenti che mi sono stati mostrati sono validi e soprattutto autentici ????

Spesso purtroppo gli operatori su strada non hanno le conoscenze necessarie per poter effettuate tali valutazioni, il più delle volte manca la strumentazione minima per poter eseguire un controllo documentale, ma quello che manca è soprattutto un corretto approccio alla situazione.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

In presenza di ogni minima difficoltà è molto più semplice non agire, infischandosene di tutte le implicazioni che tali comportamenti possono arrecare, ma vediamo in sintesi quello che può accadere:-

- Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
  - Considero il documento originale e opero in eventuali altre violazioni accertate.
    - SBAGLIATO
- Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
  - Lascio andare la persona fingendo di non averla mai controllata.
    - SBAGLIATO
- Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
  - Sequestro il documento perché probabilmente è falso.
    - SBAGLIATO
- Non conosco il documento, non ho elementi valutativi, non ho strumenti per il controllo;
  - Lascio andare la persona e/o opero in altre violazioni accertate, ma mi attivo successivamente per approfondire la materia.
    - CORRETTO
- Conosco il documento, ho elementi valutativi, ho strumenti per il controllo;
  - agisco di conseguenza.
    - CORRETTO

Come è facile rilevare si tende a non crearsi problemi, l'alibi è sempre lo stesso, non conosco quindi non controllo, senza rendersi conto dei danni e della grave ingiustizia sociale che tali comportamenti arrecano a tutta la collettività.

Come sentenziava il famoso Sherlock Holmes "Non esistono delitti perfetti, ma solo investigatori distratti" ed io aggiungo impreparati, per questo dobbiamo lasciare da parte ogni indugio e approfondire la materia.

Il primo approccio con il documento che stiamo controllando è quello tattile e visivo, questo è il momento più importante, se partiamo dal presupposto che la stragrande maggioranza dei falsi è realizzato per eludere questo primo controllo si capirà quanto sarà importante svolgere, in questa fase, alcune operazioni con attenzione. Attualmente sono utilizzati dei falsi che anche se di buona fattura rilevano elementi di falsità evidenti e a volte banali che non possono sfuggire ad un attento controllo di polizia.

Non è possibile effettuare un controllo documentale serio senza seguire alcune regole essenziali che solo se attuate permettono all'operatore di verificare correttamente il documento controllato, queste regole possono essere così sintetizzate:-

1. **Conoscenza della normativa Internazionale e Nazionale di riferimento**
2. **Conoscenza delle tecniche di stampa e compilazione dei documenti originali**
3. **Conoscenza delle principali tecniche d'alterazioni o contraffazioni documentali**
4. **Conoscenza del concetto di falso documentale**
5. **Conoscenza delle misure di sicurezza antifalsificazione**

## **6. Attuazione di una CHECK – LIST di controllo**

Com'è facile rilevare si tratta di concetti generici che prescindono dalla conoscenza diretta del documento che stiamo controllando e che permettono di scoprire eventuali elementi di falsità sufficienti a consentire un sequestro cautelativo e/o probatorio, premessa ad un'analisi approfondita da parte degli uffici competenti che in seguito determineranno con certezza la genuinità o falsità del documento.

Nell'analizzare un documento, che per vari motivi stiamo controllando, è necessario tenere a mente piccoli concetti che diventano importanti nel momento in cui verifichiamo la genuinità del documento o dei dati in esso contenuti.

Potremo trovarci di fronte a due diverse tipologie di falsificazione:

**ALTERAZIONE**, ossia quando ad un modulo originale è stato tolto, aggiunto o modificato qualche dato o altri elementi:

- uso fraudolento di un documento genuino (esibizione di documento autentico di altri);
- documenti rubati in bianco e compilati da persone che non ne hanno titolo;
- documenti alterati attraverso (modificazione - trasformazione - sostituzione).

**CONTRAFFAZIONE**, ossia quando è totalmente riprodotto ad imitazione del vero:

- documenti riprodotti per imitazione dell'originale
- documenti di fantasia;

Anche i livelli di falsificazione non sono sempre gli stessi ma variano a seconda della:

- Tecnica utilizzata
- Materiale utilizzato
- Conoscenze acquisite dall'organizzazione o soggetto criminale operante
- Tipo di organizzazione o soggetto criminale operante

Per tanto potremmo trovarci di fronte ai seguenti casi:

- falso realizzato da persona inesperta con metodi semplici e facilmente riscontrabili;
- falso realizzato con programmi informatici;
- falso realizzato da un addetto al settore grafico (TIPOGRAFO - STAMPATORE);
- falso da organizzazione criminale che dispone di mezzi per acquisire documenti rubati in bianco, corrompere pubblici ufficiali e quindi costruire "cloni" e documenti apparentemente "puliti".

## **IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI**

Le tecniche per il controllo dei documenti sono naturalmente le stesse che utilizziamo per tutti i documenti, in particolare:

1. Verifica tecniche di stampa - Verifica del numero di stampato
2. Verifica sistemi di sicurezza

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

Naturalmente, per operare in tal senso, sono indispensabili conoscenze, seppure sommarie, delle tecniche che ci consentono il controllo dei documenti esibiti. Pur con le notevoli difficoltà solitamente dovute ad un'inadeguatezza della strumentazione posseduta e soprattutto all'enorme mole, natura, e modelli di documenti che ci capita di controllare, non potendo colmare del tutto queste lacune dobbiamo sempre necessariamente utilizzare il nostro istinto, l'intuito e l'esperienza, fattori essenziali per questa particolare attività operativa.

Determinante in questo tipo di controllo la conoscenza delle tecniche di stampa, al fine di determinare se un documento è stato prodotto con stampe appropriate o, come spesso accade con i falsi, con stampe "artigianali".

Quando si stampa un documento originale, di solito, non viene mai utilizzata una sola tecnica di stampa. Questo da una parte rende più sicuro il documento dall'altra facilita il suo controllo. Si consideri che la stragrande maggioranza dei documenti contraffatti viene prodotto con stampe "artigianali" utilizzando banali stampanti a getto d'inchiostro o a toner, metodi questi mai utilizzati negli originali se non per la compilazione del documento (dati variabili). Il controllo va effettuato su:

- Stampa di fondo (fondo di sicurezza)**
- Microscritture**
- Sovrastampa (scritture fisse)**
- Numero di stampato**

**Per la stampa di un documento originale vengono utilizzate le seguenti tecniche:**

- Stampa litografica (o offset)
  - Stampa di fondo (fondo di sicurezza)**
  - Sovrastampa (scritture fisse)**
  - Microscritture**
- Stampa tipografica (o rilievografica)
  - Numero di stampato**
- Stampa calcografica (o con matrice in incavo)
  - Stampe di sicurezza**
  - Microscritture**
- Stampa a iride
  - **Stampa di fondo (fondo di sicurezza)**

A differenza dei documenti originali, i falsi, vengono solitamente prodotti con tecniche di stampa artigianali, solitamente si tratta di:

- Stampa a getto d'inchiostro
- Laser a toner

Nei falsi la stampa a getto d'inchiostro o a toner viene utilizzata per stampare l'intero documento, cosa che negli originali, salvo pochissime eccezioni, non è possibile.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

Nel verificare un documento FALSO stampato interamente con tecniche artigianali, i punti di verifica non riguardano mai la foto del titolare o la compilazione, in quanto queste due parti possono essere stampate con queste tecniche anche in documenti originali. Prenderemo quindi in considerazione:

1. La stampa di fondo (fondo di sicurezza)
2. Microscritture
3. La sovrastampa (scritture fisse)
4. Numero di stampato

### SISTEMI DI SICUREZZA

Tutti, o quasi tutti gli Stati combattono la loro battaglia contro i falsari dotando i loro documenti di sistemi che rendano se non impossibile difficile la falsificazione, negli ultimi anni, diversi paesi, anche quelli più arretrati che continuavano ad emettere documenti di prima generazione, si sono attrezzati attraverso l'emissione di nuovi documenti con discreti sistemi di sicurezza.

I paesi più tecnologicamente avanzati utilizzano già sistemi di sicurezza di seconda generazione, e alcune ditte specializzate con sede negli Stati Uniti ed in Europa sono in grado di vendere tale tecnologia a tutti coloro che ne fanno richiesta.

E' grazie a questi sistemi studiati ed affinati nel tempo che i documenti attuali sono sempre più di difficile imitazione e quindi falsificazione, a volte il falsario è in così grave difficoltà che preferisce non tentare neppure l'imitazione di questi sistemi.

In realtà tutto questo lavoro diventa praticamente inutile se l'operatore di polizia non è in grado di riconoscere di quali sistemi di sicurezza è dotato il documento che sta controllando e se si tratta di sistemi genuini.

Attualmente per convenzione vengono classificati tre livelli di sicurezza, il livello è considerato in relazione alla facilità di riconoscimento degli elementi di sicurezza e non alla sua efficacia, i livelli sono:

**1° LIVELLO** - Riconoscibili **SENZA L'AUSILIO DI MEZZI SPECIALI**, all'atto del controllo e sufficiente toccare, guardare con attenzione, muovere il documento;-

**2° LIVELLO** - Riconoscibili **CON L'AUSILIO DI MEZZI SPECIALI** nel più breve tempo possibile con **OPPORTUNE ATTREZZATURE SEMPLICI**, quali, ad esempio, lente d'ingrandimento, lampada U.V.;-

**3° LIVELLO** - Riconoscibili solo **CON INDAGINI ACCURATE E APPARECCHIATURE SPECIFICHE**, ad esempio microscopio, video comparatore spettrale;-

La verifica dei sistemi di sicurezza da parte dell'operatore su strada consente di determinare l'originalità o meno del documento.

Nell'eseguire il controllo di un documento è indispensabile utilizzare un'attrezzatura adeguata che consenta di verificare le esatte caratteristiche del documento ed i suoi sistemi di sicurezza e quindi le eventuali falsificazioni.

## CONTROLLO DOCUMENTALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E RELATIVI ASPETTI DI FALSO

E' sufficiente utilizzare strumentazione semplice ma efficace che dia la possibilità di effettuare controlli veloci e sicuri, l'operatore dovrà disporre almeno di:

- LAMPADA DI WOOD
- LENTE CONTAFILI
- MICROSCOPIO PORTATILE O TASCABILE

Per concludere una raccomandazione che non ci stanchiamo mai di fare:

***“Nel compilare un verbale di sequestro, un’annotazione o una comunicazione di reato, non indicate mai, in modo specifico, gli elementi di falsità scoperti, questo non fa altro che agevolare il lavoro del falsario.”***

Come avete potuto notare da questa breve disamina, si tratta di una materia alquanto complessa, estremamente tecnica e che prevede delle conoscenze specifiche, tutte nozioni che potranno essere approfondite nell'ambito di specifici corsi che sin da ora mi rendo disponibile a tenere presso i vostri uffici.

Quello che spero è di aver lasciato in Voi una nuova consapevolezza ed un maggior interesse per una materia articolata e complessa come quella del falso documentale, che interessa particolarmente da vicino Noi tutti, e che, per le particolari peculiarità e ripercussioni che mostra nel contesto sociale, non possiamo continuare ad ignorare.

Vi ringraziamo per la vostra attenzione, ed invitiamo tutti coloro che vorranno approfondire la materia a consultare il sito [www.vehicle-documents.it](http://www.vehicle-documents.it), attraverso il quale saremo a vostra disposizione per ogni utile chiarimento e scambio di informazione.

## NOTE

(1) Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen

### Articolo 13

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.

### Articolo 14

1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o più Parti contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o più Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di autorizzazione sostitutiva del visto.

## BIBLIOGRAFIA

- sito **WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS**, l'unico sito in Italia dedicato al falso documentale e al furto e riciclaggio dei veicoli;
- **IL CONTROLLO DEL CONDUCENTE STRANIERO** (Monelli, Benedetti, Chianca) edito da Maggioli.
- **I DOCUMENTI DI GUIDA ESTERI** (Bonelli, Benedetti, Chianca) edito da Maggioli.
- **BANCA DATI DOC.** strumento di informazione utile a coloro che si occupano della frode documentale e della lotta al traffico illecito dei veicoli, edito da Maggioli;
- **I DOCUMENTI ITALIANI** (Chianca)